

IN BREVE n. 049-2012
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

GARANTE PRIVACY - SPERIMENTAZIONE SENZA CONSENSO

Il Garante della Privacy con provvedimento n.110 del 25 ottobre 2012 ha autorizzato una sperimentazione clinica (trattamento di dati clinici) su politraumatizzati gravi anche senza consenso qualora non siano temporaneamente in grado di darlo. In loro vece e sino al momento in cui risultassero in grado di comprendere le indicazioni rese nell'informativa e di prestare validamente il consenso, lo stesso potrà essere dato da chi esercita legalmente la potestà, dal familiare, dal convivente o in loro assenza dal responsabile della struttura ospedaliera.

**IN ALLEGATO A PARTE - GARANTE PRIVACY Provv. n. 110 del 25.10.2012
(documento 204)**

DALLA CASSAZIONE

Errore medico - Risarcimento difficile in caso di gravi patologie

La perdita di speranze di guarigione, anche in caso di errore medico (importante la prova del nesso causale tra condotta del medico e lesione in concreto patita dal paziente) rende difficile il risarcimento, né può essere liquidata d'ufficio.

Da precisare che in materia civile vige la regola del “*più probabile che non*”, mentre nel processo penale della prova “*oltre il ragionevole dubbio*”.

Corte di Cassazione - Sentenza numero 21245 del 29 novembre 2012

Mancate ferie e malattia

La mancata fruizione delle ferie spettanti a causa di prolungata assenza per malattia da diritto alla monetizzazione anche se il contratto collettivo di lavoro non la prevede.

Corte di Cassazione - Sentenza numero 21028 del 27 novembre 2012

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sentenza n. 21028 del 27.11.2012
(documento 205)**

Vedi anche BREVIA 48

Orari di farmacia e interruzione di pubblico servizio

Il farmacista di turno che chiude per andare a mangiare commette interruzione di pubblico servizio.

Il farmacista non può mettere il cartello con la scritta “torno subito”: la farmacia di turno è un presidio indefettibile per assicurare la continuità del servizio.

Corte di Cassazione sezione VI penale - Sentenza numero 46755 del 3.12.2012 in modo analogo sentenza 26934 del 2005

A PROPOSITO DI FERIE

- Per il lavoratore infortunato le ferie continuano a maturare durante il periodo di inabilità all'attività lavorativa.
- Chi va in pensione può monetizzare le ferie non godute per malattia se il datore non gli ha dato la possibilità di fruirne.

ADOZIONI INTERNAZIONALI - CONGEDO DI MATERNITA' ANCHE SE L'ADOZIONE NON SI CONCLUDE di Marco Perelli Ercolini

Con l'interpello numero 39 del 5 novembre 2010 la Direzione generale per l'attività ispettiva del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che nel caso di interruzione della procedura adottiva, con conseguente rientro della lavoratrice senza il verificarsi dell'ingresso del minore in Italia, il relativo periodo di assenza fruito dalla dipendente per adempimenti correlati alla procedura adottiva può essere considerato come congedo di maternità.

Infatti l'art. 26, comma 3 del decreto legislativo n. 151/2001, come modificato dall'art. 2, comma 452 della legge n. 244/2007, dispone che in caso di adozione internazionale, il congedo di maternità, per un periodo massimo di cinque mesi, può essere fruito dalla lavoratrice anche durante il periodo di permanenza all'estero necessario per l'incontro con il minore e per gli adempimenti connessi alla procedura di adozione antecedentemente all'ingresso dello stesso in Italia, non essendo infatti preso espressamente in considerazione l'ipotesi relativa all'eventuale interruzione della procedura di adozione internazionale in relazione al godimento del periodo di congedo durante la permanenza all'estero antecedentemente all'adozione.

Va tenuto anche presente che la permanenza all'estero costituisce una fase necessaria della procedura di adozione internazionale.

Pertanto l'eventuale esito negativo degli incontri di cui l'ente autorizzato alla gestione della procedura di adozione informa la Commissione per le adozioni internazionali in Italia, relazionando sulle motivazioni per cui “l'abbinamento” effettuato non è stato rispondente agli interessi del minore, non può condizionare il riconoscimento del periodo trascorso all'estero come periodo di congedo di maternità. Il mancato riconoscimento al congedo per maternità di questo periodo, anche se con esito negativo per l'adozione, oltre che non essere giustificato da espresse disposizioni normative, sarebbe di ostacolo per gli aspiranti genitori alle procedure adottive peraltro già molto impegnative.

Nulla, invece, viene detto circa l'eventuale rimborso delle spese sostenute, anche se questo provvedimento di riconoscimento dell'assenza dal lavoro come congedo di maternità potrebbe essere un preludio a rimborsi modulati secondo il reddito familiare complessivo e secondo specifici provvedimenti di stanziamento in relazione anche alle disponibilità di cassa del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri oppure, quanto meno, giustificare la possibilità di una deducibilità fiscale.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN LAVORO Interpello n. 39 del 5.11.2010
(documento 206)**

ENPAM - FONDO GENERALE QUOTA A e PENSIONE

Dal 1 gennaio 2013 il diritto alla pensione ENPAM del Fondo generale Quota A si matura al compimento dei 65 anni e 6 mesi e, pertanto, avranno diritto alla pensione i medici e gli odontoiatri nati nel primo semestre del 1948 che appunto matureranno il requisito richiesto nel secondo semestre. I nati nel secondo semestre del 1948 potranno invece andare in pensione l'anno successivo però al compimento del 66esimo anno di età.

Si ricorda che per la pensione ordinaria non è prevista né la cessazione dell'attività professionale né la cancellazione dall'Albo e il trattamento è cumulabile con altre pensioni o col reddito professionale.

Il diritto va esercitato inoltrando la domanda all'ENPAM su apposita modulistica.

La pratica potrà essere inoltrata direttamente all'ENPAM oppure tramite il proprio Ordine dal giorno dopo il compimento del requisito anagrafico con almeno 5 anni di contribuzione effettiva.

Inoltre dal luglio del 2006 è possibile rinviare su base volontaria il pensionamento sino al compimento del 70esimo anno.

Dal mese successivo il compimento dell'età pensionabile (65 anni e 6 mesi) cessa anche l'obbligo del versamento del contributo alla Quota A (cartella esattoriale), tranne ovviamente nei casi di opzione al proseguimento contributivo.

Per la Quota B del Fondo generale dal 2013 viene prevista la possibilità di richiedere la pensione anticipata prima del compimento dell'età pensionabile coi seguenti requisiti:

- possesso del diploma di laurea da almeno 30 anni
- con anzianità contributiva (effettiva o riscattata) di almeno 42 anni

oppure

- possesso del diploma di laurea da almeno 30 anni
- aver maturato una anzianità contributiva di almeno 35 anni
- unitamente al requisito dell'età dei 62 anni con un aumento graduale dai 59 anni e sei mesi previsti nel 2013 di 6 mesi ogni anno sino al 1 gennaio 2018.

I medici che dopo il conseguimento della pensione ordinaria o anticipata continuano una attività libero professionale, hanno però l'obbligo contributivo nel Fondo generale quota B, ma la contribuzione ridotta non potrà essere inferiore alla metà della aliquota ordinaria (viene meno la quota ridotta al 2%) e beneficiano del conseguente aggiornamento della rendita con un supplemento di pensione calcolato d'ufficio ogni tre anni. Ovviamente non saranno soggetti ai versamenti contributivi nella gestione separata INPS.

Decreto legge n. 98/2011 convertito in legge n. 111/2011

Articolo 18 comma 11

11. Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale.

Per tali soggetti **e' previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria** per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al secondo periodo.

PENSIONATI CON ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	<ul style="list-style-type: none">• nulla è dovuto all'INPS Gestione separata• sono obbligati a iscriversi e a pagare i contributi alla propria Cassa di previdenza nella misura prevista dalla Cassa e comunque non inferiore al 50% della aliquota contributiva ordinaria
--	--

Per quanto concerne l'attività professionale di natura medica riteniamo utile riportare quanto sotto:

in un comunicato congiunto Enpam e Inps chiariscono come applicare il prelievo contributivo per alcune attività svolte dai Dirigenti medici dipendenti pubblici (iscritti ex Gestione Inpdap).

I contributi vanno pagati:

all' ENPAM per (punto 2 del Cud)	all' INPS per (punto 1 del Cud)
attività libero professionale intramuraria o assimilata (es: intramoenia allargata; attività svolta all'interno della struttura per consentire la riduzione delle liste d'attesa; prestazioni aggiuntive eccezionali e temporanee richieste dall'Azienda per tamponare carenze d'organico; guardia notturna oltre gli obiettivi prestazionali dell'Azienda)	attività non istituzionali, che non rientrano nella libera professione intramoenia, pagate da un'Amministrazione dello Stato anche diversa da quella di appartenenza
attività non istituzionali, che non rientrano nella libera professione intramoenia, svolte per soggetti diversi dallo Stato (es. partecipazione in qualità di docente ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione; collaborazione a riviste scientifiche e professionali; relazioni a convegni; partecipazioni a comitati scientifici)	indennità destinate alla perequazione

**IN ALLEGATO A PARTE - ENPAM Circolare prot. 35081/2012 (documento 102)
Vedi anche BREVIA 018/2012 e circolare INPS n.57 in documenti 083/2012**

AGENZIA DELLE ENTRATE - REGIME FISCALE DELLA CAPARRA E DELL'ACCONTO

Domanda

La caparra e l'acconto di prezzo che precedono il contratto definitivo concorrono entrambi alla determinazione della base imponibile Iva? Possono essere entrambi considerati come anticipo del prezzo pattuito?

Risponde A.Giordano

La caparra confirmatoria, disciplinata dall'articolo 1385 cc, comporta la consegna della somma di danaro, di una determinata quantità di cose fungibili, ovvero la promessa di versamento di una somma di danaro. A differenza dell'acconto, la caparra confirmatoria, non rappresenta un anticipo del prezzo pattuito. Poiché riveste natura risarcitoria in caso di inadempimento contrattuale, essa rappresenta, infatti, la liquidazione convenzionale anticipata del danno in caso di inadempimento di una delle parti.

Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria, sulla stessa l'imposta è dovuta ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 e 10 della tariffa del Tur. Invece, nel caso in cui nel preliminare sia previsto il versamento di una somma, a titolo di acconto, se la compravendita è soggetta a imposta di registro, si applica l'imposta nella misura del 3%, per il combinato disposto degli articoli 9 e 10 della tariffa.

La nota a margine dell'articolo 10 della tariffa stabilisce “(...) che se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica il precedente articolo 6 (aliquota dello 0,50%); se prevede il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto (...) si applica il precedente articolo 9 (aliquota del 3%)”.

Al momento del perfezionamento del contratto definitivo, la caparra e l'acconto potranno essere imputati alla prestazione dovuta e, divenendo parte del corrispettivo pattuito, concorreranno a formare la base imponibile. In altri termini, con la stipula del contratto definitivo, la caparra muta la propria natura giuridica, assumendosi quale acconto del prezzo di vendita del bene o del servizio, anche in considerazione del fatto che la dazione di una caparra confirmatoria presuppone la non contemporaneità tra conclusione del contratto e completa esecuzione del medesimo. Il versamento dell'acconto-prezzo, rappresentando l'anticipazione del corrispettivo pattuito (ex articolo 6 del Dpr n. 633/1972), assume rilevanza ai fini Iva, con il conseguente obbligo per il cedente o il prestatore di emettere la relativa fattura con addebito dell'imposta. Si renderà, dunque, applicabile il criterio di alternatività Iva-registro previsto dall'articolo 40 del Tur e, pertanto, le disposizioni soggette a Iva non saranno imponibili agli effetti del registro, risultando dovuta la sola imposta di registro in misura fissa (cfr risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 197/2007).

SSN ITALIANO NON PIU' SOSTENIBILE?

Vive preoccupazioni sta suscitando, specialmente tra i cittadini ultrasessantenni, la dichiarazione del Presidente del Consiglio dei Ministri prof. Mario Monti: “Abbiamo la consapevolezza di vivere un momento difficile. La crisi ha colpito tutti e ha impartito lezioni a tutti. E' importante riflettere sulle lezioni impartite dalla crisi. Il campo medico non è un'eccezione. Le proiezioni di crescita economica e quelle di invecchiamento della popolazione mostrano che la sostenibilità futura dei sistemi sanitari, incluso il nostro servizio sanitario nazionale, di cui andiamo fieri e di cui il Ministro Balduzzi, che tanto incisivamente lavora per migliorarlo ulteriormente, è giustamente fiero, potrebbe non essere garantita se non si individueranno nuove modalità di finanziamento e di organizzazione dei servizi e delle prestazioni”.

Ma come fanno gli altri Stati? In Germania con una buona copertura a tutti i cittadini (fatta esclusione per alcune prestazioni odontoiatriche) le mutue hanno accumulato grandi attivi e quasi tutti gli ospedali, paragonabili per i servizi ad alberghi a tre stella, chiudono con bilanci attivi....perchè e come mai?

E ancora: in Italia, alcune Regioni (vedi Lombardia) con una sanità medio-alta hanno chiuso i bilanci in pareggio?

Allora?.....

DECRETO MINISTERIALE PER LA PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI (valore provvisorio per il 2012 e valore definitivo per il 2011)

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2012, il Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, con la perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2012 ed il valore definitivo per l'anno 2011.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2013 con effetto dal 1° gennaio 2013, è risultata pari al 3% salvo conguaglio da effettuarsi l'anno successivo. I nuovi importi, per il 2013 sono stati calcolati, in via previsionale, sulla base della predetta percentuale del 3% stabilita dall'Istat e recepita nel decreto interministeriale del 16 novembre 2012. Lo stesso decreto interministeriale del 16 novembre 2012 ha fissato in via definitiva la variazione in percentuale per il 2011 con effetto dal 1° gennaio 2012 nella misura del

2,7% contro la misura provvisoria del 2,6%. Vi saranno, quindi, conguagli per i pensionati pari allo 0,1%.

**IN ALLEGATO A PARTE - DECRETO MIN. 16.11.2012 in G.U. 277/2012
(documento 207)**

Vedi anche BREVIA 048/2012

N.B. - Inutile sottolineare il danno economico ai trattamenti di pensione superiori alle 3 volte il minimo INPS, pari a euro 1.443 lordi mensili, col blocco della perequazione automatica non solo nell'anno corrente, ma con ripercussioni a cascata negli anni successivi con il conseguente maggiore depauperamento nel tempo del valore nel potere di acquisto della pensione, che da credito di valore diventa un semplice credito di valuta.

Tra il congelamento della perequazione automatica delle pensioni del 2008 e quello di quest'anno addio alla tredicesima!

PENSIONATI ex INPDAP NIENTE SCONTI CONTRIBUTIVI PER NUOVE ATTIVITA' (tutti eguali ma con delle differenze!)

Il Ministero del Lavoro con conforme parere del Ministero dell'economia ha risposto negativamente sulla possibilità di estendere il provvedimento del versamento ridotto al 50% dei contributi per nuova attività dei pensionati ex INPDAP come previsto per i pensionati INPS.

L'articolo 59 comma 15 della legge 449 del 1997

15. Con effetto dal 1 gennaio 1998 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono elevate di 0,8 punti percentuali. Le stesse aliquote sono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno a decorrere dal 1 gennaio 1999 fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. Per l'anno 1998 l'aliquota contributiva per la gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e' incrementata rispetto a quella gia' prevista dalle vigenti disposizioni nella misura di 0,3 punti percentuali. Per i lavoratori autonomi gia' pensionati presso le gestioni dell'INPS e con piu' di 65 anni di eta' il contributo previdenziale puo' essere a richiesta applicato nella misura della meta' e per i lavoratori per i quali la pensione e' liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione e' corrispondentemente ridotto della meta'. Gli scultori, i pantografisti, i tornitori a mano, i pittori, i decoratori e i rifinitori aventi sede nelle zone di montagna che esercitano la loro attivita' artistico-tradizionale in forma di ditta individuale sono considerati lavoratori autonomi ai fini della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e successive modificazioni ed integrazioni, e conseguentemente sono sottoposti alla aliquota contributiva prevista dal presente comma per la relativa gestione pensionistica.

prevederebbe che dal 1 gennaio 1998, presentando domanda, i pensionati INPS con più di 65 anni possono in caso di nuove attività versare i contributi previdenziali ridotti al 50%.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 20028 del 5.12.2012 (documento 208)

AGENZIA DELLE ENTRATE - VERIFICHE FISCALI

Domanda

Il contribuente che riceve una verifica fiscale ha diritto di essere informato sulle ragioni che la

giustificano? Le verifiche possono aver luogo anche al di fuori degli orari di svolgimento delle attività?

Risponde A.Giordano

Ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), il contribuente assoggettato a verifica ha il diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

'Ndociata di Agnone (IS)

Data di emissione il 7 dicembre 2012

Premio Nobel per la Pace 2012 all'Unione Europea

Data di emissione il 10 dicembre 2012

LA REVERSIBILITA' GRAVE INGIUSTIZIA SOCIALE

L'aggancio delle pensioni di reversibilità al reddito del coniuge superstite è una grave ingiustizia sociale che va a colpire economicamente il superstite in un momento delicato della vita quando la pensione è l'unica fonte di reddito di una coppia di anziani; non è, dunque, immaginabile che la scomparsa del titolare ne debba provocare quasi l'azzeramento..

Proposta di revisione dei tagli sulle pensioni di reversibilità agganciati al reddito del coniuge superstite

Pensione di reversibilità/indiretta: Reddito diretto = importo inferiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	Trattamento ai superstiti corrisposto in misura integrale
Pensione di reversibilità/indiretta: Reddito diretto = importo superiore a 5 ed inferiore a 7 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	Percentuale del trattamento di reversibilità pari all'85 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 5 volte il trattamento minimo
Pensione di reversibilità/indiretta: Reddito diretto = importo superiore a 7 volte ed inferiore a 9 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	Percentuale del trattamento di reversibilità pari al 75 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 7 volte il trattamento minimo
Pensione di reversibilità/indiretta: Reddito diretto = importo superiore oltre 9 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	Percentuale del trattamento di reversibilità pari al 50 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 9 volte il trattamento minimo

Ricordiamo che la reversibilità era stata prevista da una legge dello Stato che, a fronte dei contributi previdenziali versati dal lavoratore a copertura del rischio *-invalidità, vecchiaia e superstiti-*, ne definiva anche l'importo che non poteva essere inferiore al 60% della pensione in atto o che sarebbe spettata al coniuge defunto.

In particolare, la prestazione deriva da una contribuzione ben specifica finalizzata alla tutela dell'invalidità, della vecchiaia e dei superstiti e, contrariamente ai tributi o alle imposte che trovano imposizione diversa secondo il reddito, non è istituzionalmente ancorata a una consistenza patrimoniale né si tratta di una prestazione di una indennità o una prestazione ancorabili a tetti di reddito. Al versamento ne consegue un diritto: ad una contribuzione corrisponde una prestazione, non è una tassa per un servizio o una imposta per la socialità!

Questo balzello, riconosciuto dagli stessi legislatori iniquo e discriminante, si era infatti reso "necessario" per le Casse dello Stato e introdotto dalla legge di riforma Dini delle pensioni, la cosiddetta 335/1995.

E' dunque, una vera ulteriore tassa, la tassa sulla vedovanza, con tante espressioni di ingiustizia verso chi ha sempre risparmiato per una serena vecchiaia, premiando invece chi ha sempre fatto la cicala o lavorato in nero. Inoltre pochi euro possono fare scattare i tagli non in senso proporzionato.

La CIL-pensionati e la Feder.S.P.eV., ora tramite l'on.Massimiliano Fedriga della Commissione Lavoro della Camera, stanno da tempo portando avanti la battaglia per una sua revisione.

La proposta aggancerebbe, in mancanza di una cancellazione della norma, i tagli andando ad incidere in modo proporzionale sul quantum della reversibilità e non sulle aliquote modulate sul reddito del coniuge superstite, garantendo quindi dei minimali uguali per tutti e tagliando solo nella progressività.